



DELIBERAZIONE N. 58

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23/09/2016 – ESAME E APPROVAZIONE

L'anno **Duemiladiciassette**, addì **Ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **21:00** - Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
CAVICCHI CHIARA MASINA ISABELLA BONORA IVANO QUARELLA GRAZIANO MANTOVANI VALENTINA BANDIERA DANTE DALLA LIBERA GLORIA ORI SILVANO RUBBINI MICHELE LO BIUNDO STEFANO PEDRIALI LORELLA	FIORESI CLAUDIO CESTARI GRETA
TOTALE PRESENTI N. 11	TOTALE ASSENTI N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo ESPOSITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PEDRIALI LORELLA, MANTOVANI VALENTINA, QUARELLA GRAZIANO

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23/09/2016 – ESAME E APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta di deliberazione e ricorda che la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente viene svolta alla data del 23 settembre 2016 ai sensi dell'art 24 del T.U.S.P.;

Intervengono i consiglieri LO BIUNDO E RUBINI i quali chiedono chiarimenti in merito alla partecipazioni in ACOSEA IMPIANTI SRL e SI.PRO.;

Il Sindaco e l'Ass. Bandiera forniscono le informazioni richieste;

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 (Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Atteso che per i comuni la suddetta ricognizione costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Dato atto che la Corte dei Conti, nella suddetta deliberazione, sottolinea che:

- “il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;
- “(...) Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della

partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante prospetto A) allegato alla presente deliberazione per fare parte e sostanziale;

Verificato che:

- in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione/cessione di partecipazioni;
- che il recesso da Delta 2000 soc. a.r.l era già stato deciso con propria precedente deliberazione N. 27 del 27.07.2016 in quanto la società non era ritenuta più adeguata alle finalità istituzionali dell'Ente; la società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016 e quindi il recesso è stata una scelta strategica dell'Amministrazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Vista la Relazione Tecnica allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale che consente un approfondimento di quanto rilevato nell'allegato A) e un raccordo con il precedente "Piano operativo di razionalizzazione" 2015, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 39 del 27.03.2015, inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n.190/2014 "c.d. Legge di Stabilità 2015" e fatto proprio dal Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 27 del 09.06.2015;

Dato atto che non sono oggetto di rilevazione le sotto indicate partecipazioni indirette di AREA SPA in quanto alla data del 31/12/2015 già soggette a procedure di liquidazione/fallimento così come esposto nella relazione allegato B):

- AREA IMPRESA SRL in fallimento partecipata al 100% da AREA SPA
- TERREACQUA AMBIENTE SCARL in liquidazione partecipata al 49,70% da AREA SPA

Visto il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti (All. A);

Dato atto che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell' art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11; votanti n. 7

Voti favorevoli: n. 7 – contrari: nessuno – astenuti; n. 4 (Ori Silvano, Lo Biundo Stefano, Rubbini Michele, Pedriali Lorella – gruppo di minoranza)

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B).
3. Di disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11; votanti n. 7

Voti favorevoli: n. 7 – contrari: nessuno – astenuti; n. 4 (Ori Silvano, Lo Biundo Stefano, Rubbini Michele, Pedriali Lorella – gruppo di minoranza)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli atti conseguenti all'adozione del presente atto.

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 100 – RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23/09/2016 – ESAME E
APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 27-09-2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI
F.to Dott. Rodolfo Esposito

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 27-09-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Eugenia Amati

p. IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
F.to Dott. Rodolfo Esposito

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rodolfo Esposito

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Voghiera, 10-10-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Patrizia Bacilieri

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rodolfo Esposito

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA
Patrizia Bacilieri